

- Violazione del principio di continuità tra la divisione di opposizione e la commissione di ricorso in quanto la commissione di ricorso si è rifiutata di esaminare la richiesta della ricorrente della prova di utilizzazione.
- Violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non esiste un rischio di confusione.
- Violazione dell'art. 8, n. 2, lett. a), ii, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ommesso di accertare se il marchio nazionale potesse essere validamente invocato per opporsi alla richiesta di registrazione del marchio comunitario in base alla normativa nazionale.

(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GUL 11, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GUL 303, pag. 1).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni 30 aprile 2002 della direttrice della Direzione «Amministrazione e Gestione del Personale Lussemburgo e Ispra» della DG Amministrazione, che hanno negato al ricorrente l'indennità d'installazione nonché le indennità giornaliere durante il periodo di destinazione ad Atene, e l'indennità d'installazione quando è stato nuovamente destinato a Lussemburgo; nonché la decisione di limitare al 35 % dei suoi emolumenti netti la quota trasferibile della sua retribuzione dal luogo di distacco al luogo di assegnazione e di residenza abituale;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, che è stato destinato a Lussemburgo, è stato distaccato nell'interesse del servizio presso il Ministero greco della sanità ad Atene. Con le decisioni impugnate, la convenuta ha negato al ricorrente il beneficio dell'indennità di installazione e delle indennità giornaliere ed ha limitato al 35 % la quota della sua retribuzione trasferibile a Lussemburgo.

Per quanto concerne il rifiuto dell'indennità di installazione e delle indennità giornaliere, il ricorrente invoca, a sostegno delle proprie conclusioni, una violazione degli artt. 5 e 10 dell'allegato VII dello Statuto. Per quanto riguarda il limite del 35 % della retribuzione trasferibile a Lussemburgo, egli invoca una violazione dell'art. 38, lett. d), dello Statuto nonché dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto.

Ricorso del sig. Georgios Gouvras contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 marzo 2003

(Causa T-113/03)

(2003/C 135/56)

(Lingua processuale: il francese)

Il 31 marzo 2003 il sig. Georgios Gouvras, con domicilio a Bereldange (Luxembourg), rappresentato dagli avv.ti Albert Coolen, Jean-Noël Louis, Etienne Marchal e Sébastien Orlandi, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Ricorso della Samar spa contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 7 aprile 2003

(Causa T-115/03)

(2003/C 135/57)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 7 aprile 2003, la Samar spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ruo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno. L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Grotto spa.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata ed oggetto della controversia; in via subordinata, riconoscere l'inesistenza del rischio di confusione tra i segni in oggetto per tutti i prodotti richiesti, ad eccezione dei «blue jeans» per i quali si riscontrerebbe un rischio di confusione o, almeno, per tutti quei prodotti che cotesto Tribunale non consideri suscettibili di confusione e, pertanto, annullare la decisione impugnata per quanto riguarda tali prodotti.
- condannare alle spese la parte convenuta in quanto parte soccombente.

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario:	L'attrice
Marchio comunitario considerato:	Marchio nominativo «GAS STATION» — domanda di registrazione n. 712647, registrazione richiesta per prodotti della classe 25 («articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria»)
Titolare del marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:	Grotto S.p.A.
Marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:	Marchio italiano «BLUE JEANS GS», registrato per prodotti della classe 25 («pantaloni, giacche, jeans, camicie, gonne, giacconi, maglie, maglioni, capispalla, calzini, calzature, stivali, pantofole»)
Decisione della Divisione di Opposizione:	Rigetto della domanda di registrazione
Decisione della Commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso
Motivi del ricorso:	Erronea applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto i marchi oggetto della controversia non sono da considerarsi simili ai sensi di tale norma

Ricorso del sig. Oreste Montalto contro il Consiglio dell'Unione europea presentato 7 aprile 2003

(Causa T-116/03)

(2003/C 135/58)

(Lingua processuale: il francese)

Il 7 aprile 2003, il sig. Oreste Montalto domiciliato in Alicante (Spagna), rappresentato dal sig. Georges Vandersanden, avocat, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dal Consiglio sulla persona del suo presidente in data 23 maggio 2002, che nomina un presidente supplente di una sezione di ricorso dell'UAMI e che respinge, di conseguenza, la candidatura del ricorrente al medesimo posto;
- concedere al ricorrente il risarcimento del danno morale e materiale subito, stimato provvisoriamente in EUR 20 000;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è dipendente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI). Egli poneva la propria candidatura a seguito di un avviso di posto vacante di presidente di una sezione di ricorso dell'UAMI. Mediante l'impugnata decisione a tale posto veniva nominato un altro candidato e la candidatura del ricorrente veniva di conseguenza respinta. A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente deduce due motivi: con il primo una asserita violazione del procedimento di selezione. A questo proposito il ricorrente sostiene che il procedimento di selezione è stato affidato a una società privata e che, sia le autorità competenti in seno all'UAMI, come pure il convenuto, avrebbero, in realtà, rinunciato al loro potere di controllo, facendo semplicemente proprie le conclusioni alle quali era pervenuta la detta società. Sostiene altresì che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere stata adottata dal presidente dell'UAMI e non dal convenuto. Con il secondo motivo deduce errori manifesti di valutazione e violazione del principio di parità di trattamento per quanto riguarda l'uso della lingua